

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

SERVIZIO DEL BILANCIO

Nota di lettura

n. 77

A.S. n. 2701: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione"

Febbraio 2004

INDICE

Articolo 1 (Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie)pag.	1
Articolo 2 (Finanziamento della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM))	2
Articolo 3 (Progetti di ricerca di alta innovazione).....pag.	4

Articolo 1

(Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie)

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie; a tal fine, viene autorizzata la spesa di 32,65 mln di euro per l'anno 2004, 25,45 mln di euro per l'anno 2005 e 31,9 mln di euro per l'anno 2006.

Il comma 2 contiene la copertura del relativo onere, attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale di parte corrente, con riferimento all'accantonamento destinato al Ministero della salute.

La RT afferma che l'entità degli oneri in questione è stata quantificata sulla base delle spese sostenute nel 2003 per far fronte alle emergenze connesse alla epidemia di polmonite atipica (SARS) ed al bioterrorismo. Tale affermazione non appare del tutto coerente con il fatto che le finalità dell'istituendo centro sembrerebbero collegate non solo alle emergenze, ma anche ad attività continuative di ricerca. Si rileva peraltro che la RT non fornisce alcun dato in merito al numero ed alla tipologia delle consulenze attivate, consulenze che ammontano alla quasi totalità dell'onere e sono previste sia a favore di istituzioni pubbliche che private.

La RT afferma inoltre che il Centro opererà con personale del Ministero della salute, il che comporta la necessità di chiarire - al fine di escludere l'insorgenza di maggiori oneri - da quali compiti attualmente svolti lo stesso verrà eventualmente distolto.

Ai fini della verifica della quantificazione, sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo, anche in considerazione del fatto che la clausola di

copertura non appare chiaramente formulata come un tetto di spesa ed è limitata al triennio 2004-2006.

Articolo 2

(Finanziamento della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM))

Il comma 1, autorizza la somma di € 7.028.000 per l'anno 2004, € 6.508.000 per l'anno 2005 e € 6.702.000 per l'anno 2006 per le spese di funzionamento e ricerca, nonché per il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). La suddetta spesa è autorizzata sulla base di un programma approvato con decreto dal Ministro della salute. Annualmente la Fondazione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. Con la medesima procedura di presentazione alla fine del triennio 2004-2006 la Fondazione relaziona sui risultati conseguiti, sull'utilizzazione delle risorse stanziare nel triennio e sulla trasferibilità dei risultati ottenuti nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2, autorizza la spesa di € 5.000.000 per il solo anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici destinati a sede della Fondazione e per le relative attrezzature. L'autorizzazione della spesa è subordinata alla preventiva presentazione dei progetti al Ministero della salute.

La RT precisa che il finanziamento della Fondazione risponde alla esigenza di approfondire la ricerca sulla genetica molecolare e sulle sue applicazioni al fine di affrontare la grave emergenza connessa alla terapia dei tumori e delle malattie rare.

Le previsioni di spesa sono così rappresentate:

(mln in euro)

	2004	2005	2006
Spese di costituzione della Fondazione	0,100		
Spese di funzionamento della Fondazione	1,428	1,508	1,702
Spese di ricerca (materiale di consumo, missioni, personale)	5,500	5,000	5,000
Spese di ristrutturazione degli edifici	3,300	-	-
Spese per acquisto attrezzature	1,700	-	-
TOTALE	12,028	6,508	6,702

Al riguardo, la RT, oltre a fornire una illustrazione degli obiettivi della Fondazione, dà un quadro della ipotetica distribuzione dell'onere per singola voce di spesa.

Atteso anche che l'onere non appare chiaramente formulato come limite massimo di spesa, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa le modalità ed i criteri adottati per la determinazione dell'onere stesso. Ciò soprattutto per consentire una valutazione della congruità tra le risorse stanziare e le finalità che la norma intende perseguire.

Il comma 3 prevede la copertura del relativo onere, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale sia di parte corrente che in conto capitale con riferimento all'accantonamento destinato al Ministero della salute.

Come per il precedente articolo, occorrerebbe chiarire se la previsione di una clausola di copertura limitata al triennio sia compatibile con la natura degli oneri cui si fa fronte.

Articolo 3

(Progetti di ricerca di alta innovazione)

Il comma 1, autorizza la spesa di € 12.945.000 per l'anno 2004, € 12.585.000 per l'anno 2005 e € 12.720.000 per l'anno 2006 per consentire la realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, al fine di potenziare la tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo. I progetti sono individuati con decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT precisa che il finanziamento in questione è destinato ad evitare l'interruzione della collaborazione fra Italia e USA nel quadro di un Accordo bilaterale nel settore della sanità e della scienza medica. In particolare, la RT afferma che la misura del finanziamento è stata

determinata in maniera conforme ai finanziamenti utilizzati per assolvere agli obblighi connessi ad un precedente accordo bilaterale.

Le previsioni di spesa sono così indicate:

(mln di euro)

	2004	2005	2006
Progetti ricerca oncologica	6,000	6,000	6,000
Progetti ricerca malattie rare	3,945	3,585	3,720
Progetti ricerca bioterrorismo	3,000	3,000	3,000
TOTALE	12,945	12,585	12,720

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, anche se sarebbe opportuno ottenere maggiori informazioni in ordine ai progetti di ricerca in parola, in particolare in ordine ai tempi di presumibile completamento, attesa la temporaneità della relativa autorizzazione di spesa e la circostanza che la norma non appare chiaramente formulata in termini di tetto di spesa.

Il comma 2 pone gli oneri derivanti dal finanziamento dei progetti di ricerca a carico dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute per il triennio 2004-2006.